

**Importanti sospensioni del pignoramento stipendi e delle notifiche delle cartelle ai sensi del DL 73\_2021, nonché norme connesse in materia di riscossione nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in particolare:**

- **Pignoramenti del 5 dello stipendio sospesi**
- **estinzione delle procedure esecutive al pagamento della prima rata**
- **stralcio dei debiti fino 5000 euro**
- **sospensione delle attività di notifica delle cartelle di pagamento INPS**



In termini pratici è stato denominato decreto sostegni bis, ed è il DL 73 del 2021 che fino alla fine di giugno 2021, apporta delle proroghe e delle ulteriori misure di sostegno – anche indiretto – alle imprese e ai lavoratori dipendenti che si trovano in difficoltà economica, tenuto conto della difficile congiuntura economica anche a causa della pandemia.

in questo articolo ci si sofferma negli ambiti che più da vicino possono coinvolgere il lavoratore, le aziende nel settore risorse umane nonché il diritto del lavoro in generale.

**Pignoramenti del 5° dello stipendio sospesi.**

dl 73/2021 art. 9 c. 1

sono sospesi i pignoramenti effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto gli stipendi, le pensioni e altre indennità, in parziale modifica del dl 34/2020 art.152.

“Art. 152

*Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni*

*1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il ~~31 agosto 2020~~ (modificato con 30 giugno 2021) sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997”.*

Si riferisce ad una sospensione dei pignoramenti degli stipendi avvenuti ad opera di:

- agenti della riscossione iscritti in apposti albi;
- agenti di riscossione in generale.



Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446

**Titolo del provvedimento:**

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997)

**art. 53**

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

**Testo: in vigore dal 26/05/1998**

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Ne consegue che l'accantonamento degli stipendi e anche la dichiarazione di terzo del datore di lavoro, seppur positiva, in tali ipotesi debba essere sospesa rispetto una eventuale trattenuta fino al 30 giugno prossimo, salvo ulteriori proroghe.

Ciò comporta che l'azienda debba essere anche rassicurata dal giudice dell'esecuzione circa tale eventualità, in quanto il mancato accantonamento delle somme comporta una responsabilità della società datrice di lavoro da un lato, ma l'accantonamento in violazione del dl 73/21 comporta che il lavoratore che subisce un danno da tale accantonamento può contestarlo all'azienda.

Per cui come al solito servirebbe maggiore chiarezza anche dagli operatori del settore, magari prevedendo l'obbligo di inserire tale limitazione e condizione di legge –seppure provvisoria ed eccezionale – all'interno della notifica stessa del pignoramento presso terzi, affinché esso sia valido. Ciò a tutela di tutte le parti coinvolte nella esecuzione.

#### **Estinzione delle procedure esecutive al pagamento della prima rata.**

DL 137/2020 art. 13 decies, comma 1 quater

Nell'ambito del vademecum, un'altra importante norma in materia di esecuzioni che implica importanti effetti anche nelle esecuzioni societarie, è quella che ha previsto che i contribuenti con procedure esecutive in corso nel 2020, fino a tutto il 30 novembre 2020, potevano “estinguere” con il solo pagamento di una prima rata del piano di dilazione concesso, la procedura esecutiva sottesa ai debiti oggetto di dilazione.

#### **Stralcio dei debiti fino 5000 euro.**

DL 41/2021 art. 4 comma 4

Ha riscosso molto successo mediatico la misura che ha previsto lo stralcio dei carichi dell'Agenzia delle Entrate fino a 5.000 euro, alla data di entrata in vigore del decreto. Destinatari sono le persone fisiche con reddito fino a 30.000 euro e persone giuridiche che hanno percepito al 31.12.2019 un imponibile inferiore o uguale a 30.000 euro. Riguarda i carichi fiscali dal 2000 al 2021 e prevede l'annullamento dei debiti affidati già all'agente di riscossione, fino 5.000 euro comprensivi di capitale, interessi e sanzioni. Vi sono esclusioni di alcune tipologie di debiti. Nell'attesa di maggiori integrazioni legislative sul punto tali cartelle sono sospese.

#### **Sospensione delle attività di notifica delle cartelle di pagamento INPS.**

DL 73/2021 art. 9 c. 1, con riferimento all'art. 68 dl 18/2020

Sono sospese le notifiche delle cartelle di pagamento nonché di altri atti della riscossione, per tutti i destinatari, sia persone fisiche che giuridiche, dall'8 marzo 2020 fino al 1 luglio 2021 – come da proroga disposta dal sostegni bis.

Sono oggetto di sospensione anche la notifiche a mezzo pec.

“Art. 68

*(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)*

1. *Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al ((30 aprile)) 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

2-bis. *Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.*

2-ter. *Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si*

*determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.*

*((3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:*

*a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;*

*b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.))*

*3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.*

*((4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.))*

*((4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate*

*tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:*

*a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;*

*b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.))” da Norma in vigore al 3.6.2021.*

Milano, 3 giugno 2021

Avv. Sara Sindaco